REGOLAMENTO (CEE) N. 375/75 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione, del 4 maggio 1973 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1697/74 [4], ha fissato i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che l'andamento dei corsi delle pesche rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità durante le ultime campagne rende necessaria una revisione dei coefficienti di adattamento relativi a talune varietà di tali prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato III « Pesche — Coefficiente di adattamento varietà », del regolamento (CEE) n. 1203/73 è modificato come segue :

Il coefficiente « 1,15 » di cui alla prima e alla seconda casella corrispondenti rispettivamente ai mesi di giugno e luglio è sostituito dal coefficiente « 1,10 ».

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 179 del 2. 7. 1974, pag. 7.